

**DECRETO BIM: LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

Come è noto lo scorso 1° dicembre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha firmato il cosiddetto "Decreto Bim", cioè il decreto ministeriale che, in applicazione del comma 13 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, disciplina "Le modalità e i tempi di progressiva introduzione ... dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche" (art. 1).

Il decreto Bim è il frutto di un lavoro a cui hanno preso parte molti attori e si basa sui risultati dell'attività della speciale Commissione Ministeriale, presieduta dal Provveditore Ing. Pietro Baratono, di cui ha fatto parte la Rete delle Professioni Tecniche, rappresentata dal suo Coordinatore (Armando Zambrano). Anche in virtù di questo ruolo cruciale dei tecnici, il Cni ha emanato un parere in cui riassume i punti principali del Decreto dal punto di vista ingegneristico e sintetizza il piano di azione in merito. Eccone alcuni stralci.

**Decreto Bim: Gli scaglioni definitivi per l'introduzione**

Il Decreto prevede una articolazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le procedure digitali di cui sopra, scaglionata nel tempo, dal 2019 al 2025, in ragione dell'importo dei lavori delle opere da progettare; in particolare l'art 6 del decreto prevede:

1° gennaio 2019: opere di importo pari o superiore a 100 M

1° gennaio 2020: opere di importo pari o superiore a 50 M

1° gennaio 2021: opere di importo pari o superiore a 15 M

1° gennaio 2022: opere di importo pari o superiore a 5.225.000 (art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016)

1° gennaio 2023: opere di importo pari o superiore a 1,00 M

10 gennaio 2025: opere di importo inferiore a 1,00 M

**Il commento degli ingegneri**

"Come CNI siamo ovviamente molto interessati, per la categoria, a tutto questo, consapevoli delle difficoltà di vario genere che accompagnano questa innovazione di processo, prima ancora che di progetto, non ci sfuggono infatti i problemi legati a nuovi profili professionali (BIM Manager, BIM coordinator, BIM specialist ecc.), alla scrittura di nuove regole etiche e deontologiche più coerenti con l'innovazione digitale, e, infine, i problemi legati alla crescita delle strutture professionali ed a una loro organizzazione in grado di competere in una sfida molto articolata e complessa quale quella che si sta aprendo."

**Leggi anche**

**Codice appalti: le funzioni del direttore dei lavori**

**Gare di progettazione, Anas sballa i numeri a novembre 2017**